

ARTICOLO 16 Cessazione della concessione

1. La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:
 - a) rinuncia espressa del concessionario;
 - b) scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
 - c) decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.³¹;
 - d) revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav.³²;
 - e) revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L. 84/1994, in caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a) della normativa medesima, senza giustificato motivo.
2. La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 Cod. Nav..
3. Il concessionario, alla cessazione della concessione, ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati di facile rimozione e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato.
4. Le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale, alla cessazione della concessione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato, ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav.³³.
5. L'AdSP, qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero tanto alla

³¹ **COD. NAV. Art. 47 - Decadenza dalla concessione.**

1. L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

3. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

³² **COD. NAV. Art. 42. - Revoca delle concessioni.**

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

³³ **COD. NAV. Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili.**

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

2. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell'articolo 54.

scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza dalla stessa, avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza.

Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'art. 84 Cod. Nav.³⁴.

Alternativamente l'AdSP potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione restando ferma, in tal caso, la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese.

³⁴ **COD. NAV. Art. 84 - Ingiunzione per rimborso di spese.**

1. Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l' autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.

2. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell' ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l' autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.

3. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all' esistenza del credito o al suo ammontare.

4. L' opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.